

**DETERMINAZIONE DSAI/11/2023/GAS**

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI INTEGRITÀ E TRASPARENZA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE ALL'INGROSSO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 9 agosto 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che ha modificato la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 (di seguito: regolamento (UE) n. 1348/2014);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- l'articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 e s.m.i. (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2015, 86/2015/E/com (di seguito: deliberazione 86/2015/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A (di seguito: deliberazione 202/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A (di seguito: deliberazione 266/2023/A).

#### CONSIDERATO CHE:

- al fine di assicurare che i consumatori e gli altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell’integrità dei mercati dell’elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell’energia all’ingrosso riflettano un’interazione equa e concorrenziale tra domanda ed offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il REMIT, che vieta le pratiche abusive capaci di influenzare tali mercati;
- per individuare e prevenire detti abusi è essenziale un monitoraggio efficace dei mercati dell’energia all’ingrosso e ciò richiede un accesso regolare e tempestivo ai dati sulle transazioni, oltre che ai dati sulle capacità e sull’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di elettricità o gas naturale;
- pertanto, l’articolo 8 del REMIT, rubricato “*Raccolta di dati*”, ha stabilito l’obbligo per gli operatori di mercato di fornire all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito ACER) “*(...) un registro delle operazioni sui mercati dell’energia all’ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni comunicate comprendono l’identificazione esatta dei prodotti energetici all’ingrosso acquistati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti in causa e i beneficiari dell’operazione e ogni altra pertinente informazione*” (paragrafo 1);
- in attuazione dei paragrafi 2 e 6, del predetto articolo 8, con il regolamento (UE) n. 1348/2014 sono stati individuati i contratti, compresi gli ordini di compravendita, e le informazioni dettagliate da segnalare relativamente ai prodotti energetici all’ingrosso, sono state adottate regole uniformi per la comunicazione delle informazioni e stabiliti tempi e forme con cui tali informazioni devono essere segnalate;
- inoltre, per accrescere la generale trasparenza e integrità dei mercati dell’energia all’ingrosso, è stato introdotto l’obbligo di “*Registrazione degli operatori di mercato*” disciplinato dall’articolo 9 del REMIT, secondo il quale:
  - “*Gli operatori di mercato che concludono transazioni che devono essere segnalate all’Agenzia a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, devono registrarsi presso l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell’Unione, in uno Stato membro in cui svolgono attività*” (paragrafo 1);
  - “*(...) le autorità di regolamentazione nazionali istituiscono registri nazionali degli operatori di mercato, che provvedono a tenere aggiornati (...)*” (paragrafo 2);

- *“Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono le informazioni contenute nei propri registri nazionali all’Agenzia (...)”*, cioè all’ACER, che predispone un registro europeo degli operatori di mercato, accessibile dalle autorità nazionali di regolamentazione (paragrafo 3);
- *“Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo sottopongono il modulo di registrazione all’autorità nazionale di regolamentazione prima di compiere operazioni che devono essere segnalate all’Agenzia a norma dell’articolo 8, paragrafo 1”* (paragrafo 4);
- ai sensi del citato paragrafo 2 dell’articolo 9 del REMIT, l’Autorità con la deliberazione 86/2015/E/com ha istituito il registro italiano degli operatori di mercato (nel seguito: Registro nazionale REMIT) all’interno della propria Anagrafica degli esercenti i servizi di pubblica utilità del settore energetico (c.d. Anagrafica Operatori istituita con la deliberazione GOP 35/08), rendendolo disponibile agli operatori di mercato a partire dal 17 marzo 2015;
- tutti i registri nazionali, compreso quello italiano, sono interfacciati con il Registro Europeo presso l’ACER, che raccoglie quindi in un unico registro tutti gli operatori presenti nei registri nazionali (paragrafo 4 dell’Allegato A alla deliberazione 86/2015/E/com);
- per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazioni del REMIT, agli Stati membri è attribuito il compito di definirla e di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione, tenendo conto che le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, nonché riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse e gli eventuali danni provocati ai consumatori (articolo 18 del REMIT);
- a ciò il legislatore italiano ha provveduto con la legge 161/14 e, segnatamente, con l’articolo 22 che ha attribuito all’Autorità, oltre a poteri di indagine ed esecuzione (comma 1), anche il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (commi 4 e seguenti);
- in particolare, ai sensi del comma 7 dell’articolo 22, in caso di inottemperanza agli obblighi informativi di cui agli articoli 8 e 9 del REMIT, nonché in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate, l’Autorità irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000; importi che possono essere aumentati nei casi di cui al successivo comma 8.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- a seguito di una segnalazione anonima di sospetta violazione del REMIT (c.d. STR, *Suspicious Transaction Report*) notificata all’Autorità in data 27 dicembre 2022, tramite la piattaforma per le segnalazioni gestita dall’ACER, è emersa l’operatività della società svizzera EC Energy Clean SA (di seguito: EC) nel mercato nazionale del gas naturale e, in particolare, nei mercati *day-ahead* ed infragiornaliero gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito GME), nel periodo compreso tra il 27 ottobre 2020 e il 27 dicembre 2022;

- da controlli e articolate indagini successivamente svolte dagli Uffici dell’Autorità, EC non è risultata essere iscritta nel Registro nazionale REMIT (né in quello di un’authority nazionale di regolamentazione di un altro Stato membro) e, dunque, nemmeno nel Registro Europeo dell’ACER, né è risultata adempiere agli obblighi di segnalazione all’ACER delle operazioni effettuate sui mercati dell’energia all’ingrosso, in violazione degli articoli 8 e 9 del REMIT;
- pur essendo stabilita in un paese al di fuori dell’Unione europea, infatti, EC, intendendo operare nei mercati italiani, avrebbe dovuto iscriversi nel Registro nazionale REMIT *prima* di iniziare la propria attività di compravendita di prodotti energetici all’ingrosso; inoltre, una volta avviata detta attività, avrebbe dovuto adempiere all’obbligo di segnalazione all’ACER delle operazioni effettuate;
- l’omessa iscrizione nel Registro nazionale REMIT e l’omesso *reporting* all’ACER delle operazioni effettuate nei mercati dell’energia all’ingrosso, sono stati ammessi dalla medesima EC in occasione dell’audizione davanti agli Uffici dell’Autorità svoltasi via TEAMS il giorno 15 maggio 2023;
- la compiuta iscrizione nel Registro nazionale REMIT e, dunque, nel Registro REMIT Europeo gestito dall’ACER è avvenuta solo in data 17 febbraio 2023, dopo oltre due anni di operatività sui mercati e a seguito di intervento della stessa Autorità;
- quanto all’obbligo di *reporting* all’ACER, EC, con nota 29 maggio 2023 (acquisita con prot. Autorità 36826), ha comunicato di avere *richiesto* l’attivazione del servizio di reportistica al GME con riferimento alle transazioni effettuate sulle piattaforme da questo gestite e di avere *in corso l’accreditamento* presso i sistemi informativi della piattaforma *Equias* per la registrazione delle transazioni ivi compiute; alla predetta data, pertanto, non risultava ancora compiutamente avviata l’attività di reportistica verso l’ACER;
- alla luce di quanto sopra, EC Energy Clean SA risulta avere violato gli articoli 8 e 9 del REMIT per non avere fornito all’ACER un registro delle operazioni effettuate sui mercati dell’energia all’ingrosso, compresi gli ordini di compravendita, e per non essersi iscritta al Registro nazionale REMIT.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio, nei confronti di EC Energy Clean SA, di un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell’articolo 22 della legge 161/14;
- sia opportuno invitare EC Energy Clean SA ad adempiere, nelle more del procedimento, all’obbligo di *reporting* all’ACER di cui all’articolo 8 del REMIT, rappresentando che tale adempimento, purché debitamente documentato, potrà costituire elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell’eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

## DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di EC Energy Clean SA per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni di obblighi informativi in materia di integrità e trasparenza del mercato del gas naturale all'ingrosso e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 22 della legge 161/14;
2. di invitare EC Energy Clean SA ad adempiere, nelle more del procedimento, all'obbligo di *reporting* all'ACER di cui all'articolo 8 del REMIT, rappresentando che tale adempimento, purché debitamente documentato, potrà costituire elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
3. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A, quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
6. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
7. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare al responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 6;
8. di comunicare il presente provvedimento a EC Energy Clean SA (CHE-435.941.661) mediante PEC all'indirizzo administration@pe.ec-energyclean.com e all'ACER all'indirizzo market.conduct@acer.europa.eu e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 9 agosto 2023

Il Direttore  
avv. Michele Passaro